



COMUNE DI FROSSASCO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.3

OGGETTO: Conferma aliquote IMU per l'anno 2023.

L'anno **duemilaventitre**, addì **venti**, del mese di **marzo**, alle ore **18:30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
COMBA ing. Federico	Sindaco	X	
GENERO Luciana	Vice Sindaco	X	
DORA Paolo	Consigliere	X	
AGU' Fabio	Consigliere	X	
ARBRILE Davide	Consigliere	X	
MELFI Tommaso	Consigliere	X	
COMBA Sara	Consigliere	X	
REMONDETTO Aldo	Consigliere	X	
CASTELLINO Daniele Giuseppe Mauro	Consigliere	X	
NAPOLI Rosanna	Consigliere	X	
GALLIANA Francesco	Consigliere	X	
		Totale Presenti:	11
		Totale Assenti:	0

Assume la presidenza il SINDACO COMBA ing. Federico

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Maurizio ABBATE

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:

Conferma aliquote IMU per l'anno 2023.

Il sindaco introduce l'oggetto della proposta deliberazione presentata al consiglio e cede la parola alla responsabile dell'area economico-finanziaria che illustra il contenuto della stessa.

Al termine degli interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 151 del T.U. 267/2000 il bilancio di previsione finanziario deve essere oggetto di deliberazione da parte del Consiglio Comunale entro il 31 dicembre;
- l'art. 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l'anno 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002) uniforma ai termini stabiliti per l'approvazione del bilancio di previsione anche i termini per la deliberazione delle tariffe e aliquote d'imposta per tributi e servizi locali, compresa l'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche prevista dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, nonché per l'adozione dei regolamenti relativi ai tributi locali;
- il comma 169 dell'art. 1 della legge 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) ha confermato quanto già previsto dalle disposizioni richiamate al punto precedente, stabilendo che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dall'1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, che prevede, all'art. 1, comma 775, che, *“in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”*;

Considerato che:

- ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la *“nuova”* IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della *“nuova”* IMU;

Preso atto che i presupposti della *“nuova”* IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Rilevato che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Richiamato l'art. 42, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che affida alla competenza del consiglio comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Considerato che la disciplina di cui alla legge 160/2019 attribuisce al consiglio comunale la competenza in materia di aliquote IMU;

Visto il comma 756 della legge 160/2019, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Considerato che il comma 757 della legge 160/2019 dispone *“In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalita' di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.”*;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 chiarisce che *“dal combinato disposto dei commi 756 e 757 appena richiamati, emerge, dunque, che il prospetto delle aliquote dovrà necessariamente tener conto delle fattispecie per le quali è consentita la diversificazione, così come individuate dal predetto decreto.”*

Verificato che anche per l'anno 2023 non è stato emanato il decreto di cui al sopra riportato, con la conseguenza che, anche per tale anno d'imposta, non vi è obbligo per il Comune di compilare il prospetto delle aliquote IMU;

Considerato il permanere del vuoto normativo, in ordine all'emanazione dell'apposito decreto con cui deve essere fissata l'articolazione prospettica con cui possono essere approvate le aliquote IMU e, pertanto, che il Comune non è sottoposto ad alcun vincolo nell'individuazione delle aliquote IMU da applicare connesso all'utilizzo di tale prospetto;

Visto il decreto interministeriale 20 luglio 2021 che ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali;

Rilevato che detto decreto ha specificato le caratteristiche che devono possedere gli atti da inserire sul Portale del Federalismo Fiscale e le procedure per la trasmissione telematica delle delibere comunali;

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sempre che la delibera sia inserita nel Portale del MEF entro il 14 ottobre;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che *“... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...”*;
- al comma 749 che *“... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione*

principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ..."

- al comma 750, che "... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...";
- al comma 753, che "... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...";
- al comma 754, che "... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...";

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che "... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...";
- al comma 749 che "... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ..."
- al comma 750, che "... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...";
- al comma 753, che "... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...";
- al comma 754, che "... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...";

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale "... E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...";

Considerato che:

- il principio contabile 4.2, al paragrafo 5.2, lett. h) tratta dell'obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento affermando "nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di

amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. [...] In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione). È parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) che consentano la riduzione dell'accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza. L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti.”;

- in materia la Corte dei Conti Sezione Campania:

- nel parere n. 238/2017 afferma. *“Il concetto di “passività potenziale”, in assenza di definizione specifica da parte dei principi contabili medesimi di cui al D.lgs. n. 118/2011, è una nozione che può certamente ricavarsi dagli standard nazionali e internazionali in tema di contabilità, ed in particolare dallo IAS 37 e dall'OIC 31 (prima OIC n. 19) che costituiscono l'analogo strumento tecnico previsto dalla contabilità economica. Si tratta, infatti, di un'obbligazione passiva possibile la cui consistenza deriva da eventi passati e la cui esistenza sarà confermata dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri e incerti, non totalmente sotto il controllo del Comune medesimo. Per altro verso, l'obbligazione si riferisce a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro; tale stato di incertezza è espresso algebricamente dal c.d. coefficiente di rischio, che deve essere stimato dal soggetto che redige il bilancio in base alle situazioni concrete e quindi motivato. Sulla base di tale valutazione, moltiplicando il coefficiente con l'ammontare della passività potenziale (il cui ammontare emerge come determinato) si determina l'accantonamento. Nello stesso senso si può citare l'IPSAS n. 19, § 20 e ss.”;*

- nel parere n. 7/2018 effettua poi *“la classificazione delle passività potenziali del Comune, distinguendole tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, secondo i seguenti principi:*

- *il debito certo - indice di rischio 100%, è l'evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege, per effetto della art. 1, comma 714-bis l. 218/2015;*

- *la passività “probabile”, con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l'evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);*

- *la passività “possibile” che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range di accantonamento oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;*

- *la passività da evento “remoto”, la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero”;*

e precisa che *“l'esigenza di giungere ad una corretta quantificazione del fondo rischi è stata fatta propria, più volte, dalla giurisprudenza di questa Corte. Significativa, da ultimo, quanto sostenuto dalla sezione delle Autonomie, nella Del. n. 14/2017, nella parte in cui si afferma che “...Particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà*

l'eventuale soccombenza...";

Rammentato che al Comune di Frossasco:

- **in data 24.02.2022 ns. prot. n. 0001311** perveniva dal GSE-Gestore Servizi Energetici il provvedimento prot. GSE/P20220005377 del 24.02.2022 avente per oggetto *“Procedimento di verifica, ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, relativo all’impianto fotovoltaico n. 716561, di potenza pari a 999,20 kW, sito in Via Piscina, 17, nel comune di Frossasco (TO). Soggetto Responsabile: Comune di Frossasco. Conclusione del procedimento.”* con la quale veniva comunicata, per l’impianto in oggetto, la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti di cui al Decreto a causa dell’insussistenza dei requisiti per la qualificazione dell’impianto, per l’accesso agli incentivi ovvero autorizzativi;

- a fronte di tale atto, successivamente ad una disamina dei motivi posti alla base dell’atto del GSE effettuata dal segretario comunale, in collaborazione con i responsabili dei servizi, sentito anche il revisore dei conti, a seguito di deliberazione di giunta, l’ente dava incarico di assistenza stragiudiziale ad un legale esperto specializzato in diritto pubblico al fine di verificare la resistenza delle motivazioni individuate dal GSE alla base del proprio atto in sede di ricorso avverso tale provvedimento al fine di effettuare la valutazione del rischio di soccombenza di cui sopra e valutare la migliore strategia giudiziaria a tutela delle ragioni dell’ente;

- il parere in questione, registrato al prot. 0002300 del 28.03.2022, esaminava i precedenti relativi alla giurisprudenza amministrativa in casi simili e l’applicabilità allo specifico della legislazione intervenuta in materia nel corso dell’accertamento del GSE, durato circa 6 anni, e concludeva che, allo stato in primo grado, di fronte al TAR Lazio, sussistevano numerosi precedenti che giungevano a dichiarare l’annullamento di provvedimenti del GSE simili a quello pervenuto all’ente (cfr sul punto per tutte TAR Lazio 2888 del 31.03.2021). In materia non si registrava poi la presenza di orientamenti di secondo grado in quanto i ricorsi presentati ad opera del GSE avverso le sentenze di primo grado non risultano pervenuti a decisione;

- il tenore del parere legale in vista di contenzioso e l’esame della numerosa giurisprudenza favorevole alle ragioni dell’ente portavano pertanto l’ente a valutare la passività potenziale in questione quale preveniente da evento “remoto”, la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero;

- **in data 26 maggio 2022** il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con propria ordinanza n. 3384/2022 rigettava però la domanda cautelare di sospensiva del provvedimento del GSE presentata dal Comune, dando continuità ad un recente innovativo orientamento difforme dalla pregressa giurisprudenza in materia;

- **in data 19.07.2022**, a seguito di ricorso del Comune di Frossasco, il Consiglio di Stato con ordinanza 3461/2022 accoglieva l’appello cautelare a valere sul provvedimento emesso dal TAR LAZIO in data 26.05.2022 limitatamente alla disposizione della sollecita fissazione dell’udienza di merito da parte del TAR, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod.proc. amm., ordinando la trasmissione della stessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm. che stabilisce *“Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito. Nello stesso senso può provvedere il Consiglio di Stato, motivando sulle ragioni per cui ritiene di riformare l’ordinanza cautelare di primo grado; in tal caso, la pronuncia di appello e’ trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.”;*

- **in data 27.07.2022**, il legale incaricato dall’ente per la rappresentanza in giudizio nel ricorso di fronte al TAR Lazio avverso il provvedimento emesso dal Gse nei confronti dell’ente, in relazione all’individuazione del grado di rischio di soccombenza, a seguito di formale richiesta, faceva pervenire apposita nota registrata al prot. dell’ente al n. 0005375 del 27.07.2022 ove riteneva di valutare il rischio di causa assegnandogli grado *“possibile”*;

- su tali dati il revisore dei conti in sede di approvazione della deliberazione di giunta comunale n. 55 del 28.06.2022, avente ad oggetto *“Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 (PTFP). Verifica dei limiti assunzionali a seguito dell’approvazione del rendiconto relativo all’annualità 2021”* in occasione del rilascio del proprio parere, a seguito dell’esame della situazione dell’ente invitava *“il Comune a procedere con la deliberazione degli altri provvedimenti necessari ad un lato ad incrementare le Entrate (deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell’Ente, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima) e dall’altro a eliminare le Spese non essenziali.”;*

Considerato che relativamente a tali fatti, alla luce dei *“principi”* predisposti dallo IAS al paragrafo 37, specificamente agli accantonamenti ed alle passività potenziali, e considerati in particolare:

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Frossasco. Responsabile Procedimento: Rasetto Giuliana (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line

- il parere legale registrato al prot. 23000 del 28.03.2022;
 - il giudizio sul grado di rischio di soccombenza espresso dal legale che sta seguendo il ricorso avverso il provvedimento emesso dal GSE nei confronti dell'ente;
 - le ragioni alla base del provvedimento emesso dal GSE,
 - l'orientamento della giurisprudenza in materia;
 - le risultanze dell'ordinanza del TAR Lazio e dell'ordinanza del Consiglio di Stato;
- l'ente riteneva di individuare un coefficiente di rischio pari al 12 % e quindi procedere ad accantonamento di fondo relativo a tale contenzioso per € 562.891,71 (considerato che l'ammontare della passività potenziale è pari ad € 4.690.764,11)

Dato atto che ai fini di procedere all'accantonamento di cui sopra il consiglio comunale con propria deliberazione n. 24 del 29.07.2022 provvedeva a stabilire le seguenti aliquote IMU per l'anno 2022:

ALIQ. COMUNALE	ALIQ. STATO	Descrizione
6,00 per mille	0 per mille	Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7)
Esente	Esente	Abitazioni principali (categorie A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7) e pertinenze (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 , nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)
3,00 per mille	7,6 per mille	Fabbricati classificati nella categoria catastale D con esclusione della categoria D/10
10,60 per mille	0 per mille	Aree edificabili
10,60 per mille	0 per mille	Altri immobili
1 per mille	0 per mille	Fabbricati rurali strumentali

Considerato che successivamente a tali determinazioni dell'ente:

- in data 17.10.2022, il GSE, nelle more della fissazione dell'udienza di merito da parte del TAR, con nota prot. GSE/P20220024862 del 17/10/2022, registrata al prot. dell'ente al n. 7379 del 17.10.2022, quantificava gli incentivi che considerava indebiti e richiedeva al Comune di Frossasco la restituzione di tali incentivi per l'importo complessivo di € 2.251.774,82 entro 30 giorni dalla ricezione della stessa;
- nel frattempo, il precedente giurisprudenziale oggetto di richiamo nell'ordinanza del TAR Lazio del 26.05.2022, contrario alla tesi patrocinata dall'amministrazione, era oggetto di riforma da parte del Consiglio di Stato con Sentenza 142/2023;
- il Comune impugnava poi, sempre di fronte al TAR Lazio, anche l'ultimo provvedimento del GSE del 17.10.2022 chiedendone oltre all'annullamento la sospensiva in sede cautelare. Il Tar Lazio con ordinanza 373/2023 riteneva però non sussistente il periculum in mora e ordinava al Comune *“il deposito agli atti di tutta la documentazione inerente i propri rapporti negoziali con Solaris Tech srl relativi all'impianto fotovoltaico n. 716561 sito nel Comune di Frossasco”*, compensando le spese della fase cautelare.

Considerato che vista anche tale ultima ordinanza, in attesa della fissazione dell'udienza di merito sulla questione, alla luce della lettera del difensore dell'ente, registrata al prot. 1380 del 24.02.2023, ove si ritiene sempre *“possibile”* il rischio di perdita del contenzioso sempre alla luce dei *“principi”* predisposti dallo IAS al paragrafo 37, specificamente agli accantonamenti ed alle passività potenziali già sopra menzionati, pur alla luce della linea interpretativa del Consiglio di Stato nella sentenza 142/2023, in ottica di prudenza, si ritiene di opportuno aumentare il coefficiente di rischio **da 12% a 18,5 %**, e quindi procedere ad un aumento dell'accantonamento del fondo rischi passività potenziali pari ad € 305.998,86, i cui fondi derivano dal mantenimento delle massime aliquote dei tributi locali anche per l'anno 2023, portandolo da € 567.745,71 ad € 868.890,57 (considerato che l'ammontare della passività potenziale è pari ad € 4.690.764,11), oltre ad € 1.794,00 per spese di lite GSE e al lordo della presenza di altro accantonamento connesso ad altro contenzioso in corso verso BFF Bank S.p.A per il quale si procede ad un accantonamento di € 3.060,00, pari al 36% del valore di tale seconda causa, per un valore complessivo totale del fondo contenzioso pari ad € 873.744,57;

Ritenuto pertanto di confermare le medesime aliquote IMU 2022, stabilite con delibera del consiglio comunale n. 24 del 29.07.2022, anche per l'anno 2023 al fine di poter procedere all'aumento del Fondo rischi da contenzioso come sopra indicato per raggiungere la somma pari ad € 873.744,57, comprensivo della quota di avanzo 2021 (€ 567.745,71) e della previsione anno 2023 (pari ad € 305.998,86), a fronte della sussistenza delle predette passività potenziali considerando le finalità istituzionali dell'ente e la necessità della sussistenza dell'equilibrio finanziario dell'ente;

Visto il Testo unico 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto Legislativo n. 504/1992.

Visto il Decreto Legislativo n. 507/1993;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile, inserito agli atti della presente deliberazione, espresso dal responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del Tuel n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato, con la seguente votazione, resa per alzata di mano che dà il seguente esito:

Presenti: n. 11,

Astenuti: n. 3 (Castellino, Galliana, Napoli),

Votanti: n. 8,

Voti Favorevoli: n. 7,

Voti contrari n. 1 (Remondetto)

DELIBERA

- di richiamare** tutto espresso in parte narrativa al fine di costituire parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- di confermare**, per l'anno di imposta 2023 le medesime aliquote relative all'imposta municipale propria (IMU) dell'anno 2022, approvate con deliberazione 24 del 29.07.2022, come riportate nel prospetto che segue:

ALIQ. COMUNALE	ALIQ. STATO	Descrizione
6,00 per mille	0 per mille	Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7)
Esente	Esente	Abitazioni principali (categorie A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7) e pertinenze (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 , nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)
3,00 per mille	7,6 per mille	Fabbricati classificati nella categoria catastale D con esclusione della categoria D/10
10,60 per mille	0 per mille	Aree edificabili
10,60 per mille	0 per mille	Altri immobili
1 per mille	0 per mille	Fabbricati rurali strumentali

- di dare atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023;
- di dare atto** che della misura delle aliquote d'imposta e tariffe di cui al presenteprovvedimento si è tenuto conto nelle previsioni del Bilancio 2023/2025;

5. **di dare atto** che la presente deliberazione sarà inviata telematicamente per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;
6. **di disporre** che copia della presente deliberazione sia allegata alla deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere all'approvazione del bilancio 2023/2025;

con ulteriore votazione, resa per alzata di mano, che dà il seguente esito:

Presenti: n. 11,

Astenuti: n. 3 (Castellino, Galliana, Napoli),

Votanti: n. 8,

Voti Favorevoli: n. 7,

Voti contrari n. 1 (Remondetto)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmati.

IL PRESIDENTE

F.to: COMBA ing. Federico

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dr. Maurizio ABBATE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **05/04/2023** ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009

La presente copia è conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla Legge.

Frossasco, li 05/04/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Maurizio ABBATE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in **data 20/03/2023**,

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

X in quanto è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Maurizio ABBATE